

LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (*)

Desidero anzitutto portare il saluto dell'onorevole Ministro Guardasigilli agli organizzatori e ai partecipanti a questo qualificato convegno. Voi sapete come il Ministro sia sensibile alla libera discussione di tutti i problemi che attengono all'amministrazione della giustizia; e come sia particolarmente interessato all'attuazione di tutti i principi costituzionali, fra cui hanno non secondaria importanza le direttive, più o meno espressamente enunciate dalla Costituzione, circa la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. In secondo luogo desidero svolgere un breve intervento, come mi era stato commissionato dagli organizzatori del convegno sulla tematica svolta.

Le relazioni e le discussioni si sono svolte su un duplice filone: su quello che riguarda la partecipazione degli enti locali all'amministrazione della giustizia; su un altro filone, che riguarda la partecipazione più o meno diretta della pubblica opinione, della collettività e dei gruppi che la compongono, all'amministrazione della giustizia. Io penso, da studioso di problemi sociologici e giuridici, che sia questa seconda la vera dimensione del problema, che sia questo il vero obiettivo da discutere. Non si tratta di incoraggiare una lotta di poteri, di creare un nuovo feudalismo, di favorire alcune prese di posizione che dovrebbero portare acqua al mulino di taluni enti locali e territoriali, a discapito delle prerogative dello Stato, nella lotta contro la criminalità; ma si tratta di portare alla ribalta quelle correnti di opinione che debbono rappresentare il sostegno morale dell'azione della giustizia.

Credo che questo sia il più interessante obiettivo del nostro dibattito, in quanto la partecipazione del popolo deve essere intesa soprattutto come partecipazione culturale, non solo alla formazione dei valori di base, a cui i giudici si debbono attenere nell'esercizio della loro attività, nella interpretazione e nella applicazione della legge, ma anche all'attività di controllo dell'azione giudiziaria a tutti i livelli.

(*) Relazione presentata al Convegno Senigallia, 8 dicembre 1977, in *Giust. e Cost.* 1978, nn. 3-4-5.

Come giustamente dirà il collega Fassone, non bisogna puntualizzare l'attenzione sul momento decisionale; è questa la grande voglia di alcuni, di entrare nella fase decisionale, e di entrarci più con atteggiamento critico, che con atteggiamento di consapevole assunzione di responsabilità. Il contributo più importante che può dare la pubblica opinione all'attività giudiziaria riguarda ciò che viene prima e che viene dopo il momento decisionale. Quel che viene prima si riferisce al momento dell'esercizio dell'azione penale, anzi al momento delle indagini di polizia giudiziaria. Noi siamo soggetti un pò al mito della obbligatorietà dell'azione penale, ma l'obbligatorietà dell'azione penale è più apparente che reale, in quanto non tutti gli organi di polizia, non tutti i magistrati del pubblico ministero sono sensibili a percepire la «notitia criminis», laddove questa deve essere colta indirettamente; è molto facile esercitare l'azione penale sulla base di una denuncia scritta, ma è molto più difficile percepire gli interessi della collettività in chiave di esercizio dell'azione penale, laddove c'è una denuncia pubblica, sia pure una segnalazione della stampa, e sappiamo come taluni nostri colleghi del pubblico ministero prestino volentieri orecchio a talune denunce che provengono dalla stampa di un certo colore, ignorando le denunce che provengono da altre fonti. Pertanto penso che questa forma di partecipazione, di controllo, debba essere esercitata, soprattutto nella fase iniziale, che prelude all'attività della polizia giudiziaria e porta all'esercizio dell'azione penale; così come ha pienamente interesse ad intervenire la pubblica opinione anche nelle fasi successive. Colgo l'occasione per dire che è giusto che la pubblica opinione intervenga nella sua funzione di controllo, sia nei confronti del magistrato, sia nei confronti della polizia, per dare anche un consenso, un conforto ed un sostegno alla sua attività; e che intervenga anche nella fase della difesa: è giusto l'appello di dolore che è stato espresso dagli avvocati, i quali si sono visti attaccati, come elementi di collegamento che possono comporre il dialogo fra gli interessati e la giustizia. È giusto il loro grido di dolore in quanto essi hanno dato anche un contributo di sangue alla causa della giustizia; e la pubblica opinione deve intervenire, anche per garantire la difesa di ufficio e per sostenere comunque gli avvocati nella loro difficile missione.

Un altro campo di competenza del pubblico è quello dell'applicazione delle misure in libertà a coloro che sono stati condannati a pene da scontare fuori del carcere o che sono sottoposti ad una qualsiasi misura di controllo personale; oggi le misure alternative sono già nella nostra legislazione attraverso l'ordinamento penitenziario, e non sappiamo quanti di quelli che proclamano il loro interesse alle cose della giustizia siano disponibili per prestare la dovuta assistenza, il dovuto aiuto, a coloro che si trovano in difficoltà, fuori dalle carceri. Ma le misure alternative dovranno essere ancora di più sviluppate attraverso la legislazione «in fieri»; come sapete, c'è un disegno di legge, che

prevede, oltre ad una più ampia depenalizzazione, una estensione delle misure alternative che dovrebbero sostituire alcune pene brevi da eseguire in stato di detenzione. Il contributo della pubblica opinione, quindi, può essere dato, ben efficacemente, e prima e dopo il momento decisionale, come accennato da alcuni interventori.

Infine credo che bisogna uscire dal generico e dire come questo controllo sociale si debba articolare, come si debba svolgere in concreto. Bisogna dare un volto e una voce a questo controllo sociale. A questo proposito penso che la funzione degli enti locali sia veramente importante; agli enti locali, riconosciamo il massimo della utilità ed il massimo delle competenze, non perché si tratti di carpire poteri allo Stato, non perché si tratti di sostituire gli organi regionali, comunali e provinciali agli organi statuali; la sostituzione di organi non significa eliminare quella separatezza che si lamenta tra il magistrato e la giustizia; ma gli organi regionali, provinciali e comunali possono dare il loro contributo utilissimo nella scelta degli uomini che debbono incarnare la pubblica opinione, farsi portatori delle idee del pubblico, sia nei consigli giudiziari, sia in quegli altri consigli, che, come si auspica, dovrebbero fiancheggiare e la polizia, e gli organi del pubblico ministero, e gli organi preposti all'esecuzione penitenziaria ed extra-penitenziaria, nell'assolvimento delle loro funzioni.